Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 34 del 10 febbraio 1960

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 febbraio 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA,, NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1959

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1959, n. 223-A.

Prelevazione di L. 6.750.000 dal cap. 35 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1958-59.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 47 del 22 agosto* 1959)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 8 ottobre 1958, n. 26, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1958-59;

Ravvisata la necessità di aumentare lo stanziamento dei capitoli nn. 20, 25, 28, 160, 210, 345, 415 e 507 rispettivamente di L. 400 mila, 350 mila, 1 milione e 200.000, 1 milione, 1 milione e 500.000, 1 milione e 500.000, 550 mila e 250 mila;

Considerato che il capitolo n. 35 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta la occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore per il bilancio:

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. n. 35 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1958-59, è autorizzata la prima prelevazione di L. 6.750.000 (seimilionisettecentocinquantamila) con la contemporanea inscrizione ai sottonotati capitoli:

TITOLO I - SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I - *Spese effettive*

Bilancio

Cap. n. 20. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario ecc. (in più) . . . . L. 400.000

Cap. n. 25. — Compensi per il lavoro straordinario al personale di ruolo, non di ruolo e salariato in servizio alla Ragioneria generale della Regione, ecc. (in più) . . . . . . » 350.000

Cap. n. 28. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. (in più) . . . . » 1.200.000

Demanio

Cap. n. 160 — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. (in più) . . . . L. 1.000.000

Finanze

Cap. n. 210. - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. (in più) . . . . L. 1.500.000

Industria e commercio

Cap. n. 345. — Compensi per il lavoro straordinario, ecc. (in più) . . . . L. 1.500.000

Pesca, attività marinare e artigianato

Cap. n. 415. — Indennità e rimborsi di spese per missioni (in più) . . . . L. 550.000

Trasporti e comunicazioni

Cap. n. 507. — Compensi per il lavoro straordinario, ecc. (in più) . . . . L. 250.000

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1959

MILAZZO

BIANCO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 13 agosto 1959. Registro n. 1, foglio n. 17.

LEGGE 24 agosto 1959, n. 27.

Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1959-60.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 48 del 25 agosto 1959*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato con legge regionale e non oltre il 31 ottobre 1959, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1959-1960, secondo lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa ed il relativo disegno di legge depositati presso l'Assemblea regionale con l'allegata nota di variazione.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° luglio 1959.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 agosto 1959

MILAZZO

DECRETO PRESIDENZIALE 29 maggio 1959, n. 2.

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 gennaio 1957, n. 2, concernente « Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati ».

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 49 del 27 agosto* 1959)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale del 23 gennaio 1957, n. 2, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerato che per la esecuzione della citata legge si rende necessario emanare norme regolamentari;

Visto il parere n. 199 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa il 20 ottobre 1957;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 10 aprile 1959;

Decreta:

Art. 1.

Le liste previste dall'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2, sono compilate per le sole categorie di lavoratori ammessi a richiesta numerica.

Dette liste sono formate seguendo l'ordine di precedenza in graduatoria ai fini dell'avviamento al lavoro con regolare punteggio.

Art. 2.

La graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento è formata tenendo conto del carico di famiglia, dell'anzianità di iscrizione, della situazione di bisogno del lavoratore, desumibile, altresì, dallo stato di occupazione dei componenti il nucleo familiare e dallo stato sanitario del nucleo medesimo, in base ai documenti esibiti dal lavoratore. I criteri per il punteggio da attribuire al carico familiare, all'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento e alla situazione di bisogno sono stabiliti dall'Assessore del lavoro, cooperazione e previdenza sociale, sentita la Commissione regionale per l'avviamento al lavoro istituita col decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, integrata dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Restano ferme le disposizioni dei commi quinto e sesto dell'art. 15 della legge 20 aprile 1949, n. 264.

Art. 3.

Nelle liste di graduatoria di cui al precedente art. 1 è riportata a fianco di ciascun nominativo l'anzianità di iscrizione e perciò di disoccupazione.

Art. 4.

Le liste sono compilate dalla Commissione comunale di collocamento ogni due mesi a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Le liste compilate dalla Commissione comunale sono affisse a cura del collocatore presso l'Ufficio di collocamento e depositate presso la segreteria del Comune perchè siano ostensibili a tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

Dell'avvenuto deposito è data notizia entro 10 giorni a mezzo di apposito avviso affisso a cura del collocatore nei locali dell'Ufficio di collocamento ed a cura del sindaco nell'albo pretorio del Comune.

Art. 5.

Nel corso del bimestre le liste sono tenute aggiornate a cura del collocatore, il quale provvede ad annotarvi le eventuali variazioni giornaliere ed a comunicare al sindaco giornalmente le variazioni nella graduatoria dei primi cento nominativi per i Comuni capoluogo di provincia o sede di sezione staccata dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dei primi cinquanta nominativi per tutti gli altri Comuni.

Il sindaco provvede a fare annotare le variazioni nella lista in possesso della segreteria comunale.

Art. 6.

I lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento di cui all'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, devono confermare una volta ogni due mesi, il loro stato di disoccupazione, con dichiarazione da presentarsi personalmente presso l'Ufficio di collocamento.

In caso di mancata presentazione essi sono radiati dalle liste di collocamento ed all'atto di una eventuale reiscrizione perdono l'anzianità maturata.

Art. 7.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 29 maggio 1959

MILAZZO

CALDERARO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 10 agosto 1959. Registro n. 1, foglio n. 15.

DECRETO PRESIDENZIALE 1° luglio 1959, n. 3.

Regolamento per l'assegnazione di borse di studio agli alunni meritevoli delle scuole professionali regionali.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 49 del 27 agosto* 1959)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto l'art. 25 della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione di norme per disciplinare l'assegnazione delle borse di studio agli alunni meritevoli delle scuole professionali;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Sulla proposta dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Le borse di studio di cui all'art. 25 della legge 15 luglio 1950, n. 63, e successive modificazioni, sono ripartite ogni anno con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione, che ne determina l'importo, in relazione al numero dei corsi di tirocinio e di qualificazione e alla popolazione scolastica, tenuta presente l'apposita disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Le borse sono assegnate ad inizio dell'anno scolastico ad alunni meritevoli per profitto e per condotta, in relazione al profitto del precedente anno scolastico, in base ad una graduatoria compilata per ciascuna scuola da una Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione composta:

del direttore regionale dell'Assessorato, presidente;

del capo divisione scuole professionali dell'Assessorato;

di un funzionario dell'Assessorato della carriera direttiva appartenente al ruolo amministrativo contabile;

di due direttori delle scuole professionali.

Un funzionario della carriera direttiva o di concetto dei ruoli dell'Assessorato esercita le funzioni di segretario.

Per gli alunni della prima classe del corso di tirocinio, la graduatoria è compilata sulla base dei risultati conseguiti nell'ultimo anno del corso il cui compimento costituisce titolo per l'ammissione alla scuola professionale.

Art. 3.

Ciascuna scuola professionale provvede a far pervenire all'Assessorato, entro il mese di settembre di ogni anno, le proposte di assegnazione delle borse, in conformità all'articolo precedente.

Per ogni alunno proposto, compreso in separate graduatorie rispettivamente per il corso di tirocinio e per il corso di qualificazione, dovranno essere tracciati i seguenti brevi profili:

a) profilo sulla cultura generale dell'alunno a cura dell'insegnante di cultura generale;

b) profilo sul rendimento nelle esercitazioni pratiche dell'alunno, a cura dell'istruttore pratico;

c) profilo sulle capacità teorico-pratiche dell'alunno, a cura del capo tecnico.

Il direttore della scuola traccia dell'alunno un giudizio sintetico, escluse le valutazioni soprarichieste, sulla attitudine e tendenza dello stesso ad un ulteriore perfezionamento.

I profili anzidetti devono essere espressi anche singolarmente nelle seguenti qualifiche: sufficiente, buono, distinto, ottimo.

La Commissione di cui all'articolo precedente traduce i giudizi espressi per ciascun alunno proposto, in valutazione numerica riferita dal 7 al 10 nell'ordine dal sufficiente all'ottimo, e compila per ogni scuola una graduatoria basata sul merito globale di ciascun alunno, calcolato in quarantesimi che opera per l'assegnazione delle borse.

A parità di merito si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Il pagamento delle borse di studio è effettuato mediante aperture di credito a favore dei Provveditori agli studi che procedono alla erogazione sulla base della graduatoria di cui al precedente articolo.

Per gli assegnatari che risultino ricoverati presso Istituti di beneficenza, il Provveditore agli studi provvede al pagamento delle somme a favore dell'Istituto stesso, che ne cura il versamento in libretto a risparmio intestato all'alunno assegnatario.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 1° luglio 1959

MILAZZO

D'Antoni — Bianco

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 19 *agosto* 1959. *Registro n.* 1, *foglio n.* 24.

DECRETO PRESIDENZIALE 22 agosto 1959, n. 4.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 1 della legge 13 aprile 1959, n. 15, in relazione all'art. 6 ed alla tabella A allegata alla stessa legge.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 51 *del* 5 *settembre* 1959)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto l'art. 1 della legge 13 aprile 1959, n. 15;

Considerato che occorre provvedere alla emanazione di norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 1 della legge citata, in relazione all'art. 6 ed alla tabella *A* allegata alla stessa legge;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Visto il proprio decreto n. 289-A del 20 agosto 1959, col quale è stata riservata al Presidente della Regione la trattazione degli affari del bilancio;

Decreta:

Art. 1.

La nomina in prova ad aiuto referendario per la carriera direttiva del ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i laureati in giurisprudenza.

Gli esami consistono nello svolgimento scritto di tre temi teorici di diritto privato, di diritto pubblico regionale, di diritto costituzionale-amministrativo nonchè in una prova orale sulle stesse materie e sul diritto finanziario.

Art. 2.

Il concorso è bandito dal Presidente della Regione, che con successivo decreto nomina la Commissione esaminatrice, composta dei magistrati, professori e funzionari indicati nell'art. 3, primo comma, del regolamento 3 maggio 1957, n. 686. Dei due funzionari componenti la Commissione esaminatrice, uno è il capo dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

La Commissione esaminatrice è assistita, per l'ufficio di segreteria, da un funzionario delle carriere direttive della Presidenza della Regione, con qualifica non inferiore a primo segretario o equiparata.

Art. 3.

Per quanto non è previsto dal presente regolamento si applicano le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sostituita la « Gazzetta Ufficiale della Regione » al Bollettino ufficiale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 22 agosto 1959

MILAZZO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 28 *agosto* 1959. *Registro n.* 1, *foglio n.* 30.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1959, n. 254-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'anno finanziario 1958-59.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 52 *del* 12 *settembre* 1959)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale;

Vista la legge regionale 8 ottobre 1958, n. 26, che approva il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1958-59;

Viste le leggi regionali 24 dicembre 1958, n. 27 e 12 maggio 1959, n. 20, concernenti variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1958-59;

Ravvisata la necessità di aumentare lo stanziamento dei capitoli 377 e 383 dello stato di previsione della spesa del bilancio, rubrica « Lavori pubblici »;

Considerato che il capitolo n. 35 « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio suddetto presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore per il bilancio;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al cap. 35 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1958-59, è autorizzata la seconda prelevazione di L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) con la contemporanea iscrizione ai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa medesimo, rubrica « Lavori pubblici »:

Cap. n. 377. — Indennità e rimborsi di spese per missioni (in più) L. 2.800.000

Cap. n. 383. — Acquisto di riviste e giornali (in più) » 700.000

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1959

MILAZZO

BIANCO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 28 agosto 1959. Registro n. 1, foglio n. 31.

LEGGE 28 ottobre 1959, n. 28.

Provvedimenti per agevolare i prestiti agrari di esercizio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 59 del 31 ottobre 1959*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I prestiti agrari accordati agli agricoltori, enti, associazioni o cooperative agricole, sia direttamente che in via di risconto, ai fini di cui al numero 1 dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successive aggiunte e modificazioni, possono essere ratizzati, dall'Istituto di credito agrario e da quelli autorizzati ad esercitare detta forma di credito nel territorio della Regione, in non più di cinque annualità uguali in conto capitale.

Le annualità di rimborso dei prestiti comprensivi dei relativi interessi saranno garantite da privilegi con le norme e con gli effetti degli articoli 8, 9, 10, 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Art. 2.

La ratizzazione di cui all'articolo primo della presente legge si applica ai prestiti in essere al 30 giugno 1959, i quali, agli effetti della determinazione del periodo di proroga e della corresponsione del contributo della Regione sugli interessi, sono tutti riportati alla data delle rispettive scadenze.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale della agricoltura e delle foreste concorre nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati nella misura del 4 % sul debito complessivo risultante al principio del periodo di ratizzazione di ogni anno.

Il concorso nel pagamento degli interessi è elevato al cinque per cento se trattasi di mezzadri, compartecipanti, affittuari, proprietari coltivatori diretti e di cooperative agricole.

Detto concorso è anticipato annualmente all'Istituto di credito che provvede alla ratizzazione del prestito.

Art. 4.

Il concorso nel pagamento degli interessi si applica anche per i prestiti concessi per l'annata agraria 1959-60 in favore di mezzadri, compartecipanti, affittuari, proprietari coltivatori diretti, assegnatari della riforma agraria e cooperative agricole.

Art. 5.

Quanto previsto dalla presente legge si applica anche ai prestiti in essere al 30 giugno 1959 ed estinti per sopravvenuta scadenza, i quali, agli effetti della determinazione del periodo di proroga e della corresponsione del contributo della Regione, sono tutti riportati al 1° gennaio 1960.

Art. 6.

I benefici previsti dalla presente legge non escludono quelli concessi agli agricoltori, enti, associazioni o cooperative agricole, per le ulteriori operazioni di credito agrario in applicazione delle leggi che regolano la materia.

Ai prestiti previsti dalla presente legge si applicano i benefici di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838.

Art. 7.

Gli agricoltori, enti, associazioni o cooperative agricole che intendano usufruire dei benefici previsti dalla presente legge dovranno farne domanda all'Istituto di credito tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o la condotta agraria competente, i quali attesteranno la qualifica di conduttore diretto o di coltivatore dei richiedenti.

Le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di scadenza per i prestiti in corso ed entro il 31 dicembre 1959 per quelli già scaduti.

Art. 8.

Alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali stabilite dalle vigenti disposizioni sul credito agrario.

Art. 9.

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa ripartita di L. 1.600.000.000 da iscrivere per L. 600.000.000 nell'esercizio finanziario 1959-60; per L. 400.000.000 nell'esercizio 1960-61; per L. 300.000.000 nell'esercizio 1961-62; per L. 200.000.000 nell'esercizio 1962-63 e per lire 100.000.000 nell'esercizio 1963-64.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa del bilancio della Regione, un prestito di L. 600.000.000, della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque, necessario per fronteggiare gli oneri derivanti dalla presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 ottobre 1959

MILAZZO

ROMANO — BATTAGLIA

DECRETO PRESIDENZIALE 1° luglio 1959, n. 5.

Regolamento per l'esecuzione della legge 8 aprile 1959, n. 12, concernente la istituzione dei ruoli periferici provvisori dell'Amministrazione regionale delle foreste.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 60 *del* 7 *novembre* 1959)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto l'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1959, n. 12;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione di norme per la esecuzione della legge sopracitata;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Sulla proposta dell'Assessore delegato per le foreste, i rimboschimenti e l'economia montana, di concerto con l'Assessore per il bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 8 aprile 1959, n. 12, la domanda di ammissione all'esame di carattere tecnico o pratico, di cui al secondo comma della lettera *c*) dell'art. 2, della legge medesima, inoltrata all'Amministrazione regionale delle foreste, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, deve essere fornita del visto dell'Ispettorato ripartimentale o distrettuale delle foreste, presso il quale l'impiegato o il salariato, che chiede l'inquadramento, presta servizio.

Ogni domanda deve essere corredata di una dichiarazione dell'Ispettorato competente da cui risulti che l'interessato:

a) era in servizio alla data del 15 marzo 1959;

b) abbia prestato lodevole ed ininterrotto servizio da data non posteriore al 1° gennaio 1959;

c) abbia svolto mansioni proprie della categoria nella quale può essere inquadrato per il titolo di studio posseduto;

d) sia in possesso del titolo di studio necessario, ai sensi delle disposizioni vigenti, per l'inquadramento nel ruolo per il quale ha fatto domanda.

La dichiarazione di lodevole ed ininterrotto servizio deve riferirsi ad un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

Art. 2.

Il personale in possesso dei requisiti prescritti, per ottenere l'inquadramento, deve superare una prova di esami, che per le carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria si svolgerà a Palermo e consterà di una prova orale.

Art. 3.

La prova per l'ammissione nei ruoli amministrativi (carriere direttive e di concetto) verterà sulla legislazione in materia di foreste, rimboschimenti ed economia montana, anche con riferimento all'ordinamento costituzionale ed amministrativo della Regione.

La prova per l'ammissione nei ruoli tecnici (carriera direttiva e di concetto) verterà sulla progettazione ed esecuzione di lavori di natura idraulico-forestale.

La prova per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva verterà sulla organizzazione dell'Amministrazione delle foreste e sulla tenuta degli archivi.

Per il personale ausiliario la prova verterà sulla lettura di un brano di prosa e l'esposizione orale del contenuto relativo.

Per il personale salariato — capi operai e capi vivaisti — la prova di esame consisterà di una dimostrazione tecnico-pratica sui lavori che maggiormente interessano l'attività forestale.

Art. 4.

Le Commissioni esaminatrici sono in numero di tre:

Prima Commissione per il personale della carriera direttiva e di quella di concetto (ruoli amministrativi) nonchè di quella esecutiva, composta come segue:

da un componente l'Ufficio legislativo e legale della Regione, con qualifica non inferiore a ispettore centrale, presidente;

dal dirigente i servizi dell'Amministrazione regionale delle foreste;

da un funzionario dell'Amministrazione regionale delle foreste con qualifica non inferiore a capo sezione.

Seconda Commissione per il personale delle carriere direttiva e di concetto (ruoli tecnici) composta come segue:

dal dirigente i servizi dell Amministrazione regionale delle foreste, presidente;

dal capo del Servizio forestale della Regione siciliana;

da un funzionario del Corpo forestale, con qualifica non inferiore a primo segretario.

Terza Commissione per il personale della carriera ausiliaria e per i salariati, composta come segue:

dal capo del Servizio forestale, presidente;

da un funzionario dell Amministrazione regionale delle foreste, con qualifica non inferiore a primo segretario;

da un funzionario del Servizio forestale con qualifica non inferiore a primo segretario.

Presso ciascuna Commissione le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Amministrazione regionale delle foreste con qualifica di primo segretario o di segretario.

Le Commissioni sono nominate con decreto dell'Assessore delegato per le foreste, i rimboschimenti e l'economia montana, che stabilisce la data delle prove, della quale è data comunicazione agli interessati.

Art. 5.

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalle Commissioni giudicatrici si redige giorno per giorno apposito processo verbale sottoscritto da tutti i componenti la Commissione e dal segretario.

Ogni componente la Commissione dispone di dieci punti.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova abbiano riportato una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Espletate le prove di esame le Commissioni formano la graduatoria di merito per ciascun ruolo con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

L'Assessore delegato per le foreste, i rimboschimenti e l'economia montana, riconosciuta la regolarità del provvedimento, approva la graduatoria con proprio decreto.

Art. 6.

Il personale che supera la prova di esame è inquadrato con decreto dell'Assessore delegato per le foreste, i rimboschimenti e l'economia montana nei ruoli provvisori di cui alla tabella *A* annessa alla legge 8 aprile 1959, n. 12, in conformità della graduatoria di merito approvata ai sensi del precedente articolo.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 1° luglio 1959

MILAZZO

OCCHIPINTI — BIANCO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 20 ottobre 1959. Registro n. 1, foglio n. 61.

DECRETO PRESIDENZIALE 10 aprile 1959, n. 6.

Integrazioni alla tabella annessa al decreto Presidenziale 4 maggio 1954, n. 2.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 60 *del* 7 *novembre* 1959)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto l'art. 7 della legge 7 dicembre 1953, n. 61, contenente norme integrative della legge 20 marzo 1950, n. 29;

Visti i propri decreti 4 maggio 1954, n. 2, e 2 luglio 1955, n. 5, relativi alla determinazione delle categorie di stabilimenti industriali annessi a fruire dei benefici delle leggi 20 marzo 1950, n. 29 e 7 dicembre 1953, n. 61;

Considerata l'opportunità di modificare, in relazione alle esigenze economiche della Regione, la tabella annessa ai su citati decreti, includendo nella tabella stessa le industrie turistico-alberghiera, della pesca ed armatoriale, nonchè quelle dell'ovicoltura, della lavorazione delle spugne e della lavorazione del sommacco;

Sentito il Consiglio di giustizia amministrativa;

Ravvisata la opportunità di dettare, in aderenza ai suggerimenti contenuti nel parere del predetto Consiglio, particolari condizioni e limitazioni relativamente alle industrie turistico-alberghiera, armatoriale e della pesca;

Sentita la Giunta regionale;

Su proposta dall'Assessore delegato per l'industria ed il commercio di concerto con l'Assessore per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Alle categorie di stabilimenti industriali, comprese nella tabella annessa al decreto Presidenziale 4 maggio 1954, n. 2, modificata dal decreto Presidenziale 2 luglio 1955, n. 5, sono aggiunte le seguenti altre attività industriali:

1) industria turistico-alberghiera;
2) industria della pesca;
3) industria armatoriale;
4) industria avicola;
5) industria della lavorazione delle spugne;
6) industria della lavorazione del sommacco.

Art. 2.

Agli effetti della concessione delle agevolazioni, l'industria turistico-alberghiera, oltre le attività alberghiere ed a carattere ricettivo, comprende le attività che abbiano per oggetto opere ed impianti con finalità turistiche, climatiche o termali, come funivie, attrezzature sciistiche, piscine, alberghi diurni e stabilimenti balneari a carattere permanente.

Art. 3.

Per le imprese che esercitano l'industria della pesca è indispensabile, agli effetti della concessione delle agevolazioni, il concorso delle seguenti condizioni:

a) che la pesca in mare sia esercitata con mezzi navali motorizzati, di stazza lorda non inferiore a 20 tonnellate, dotati delle necessarie attrezzature meccaniche;

b) che tutti i mezzi navali siano iscritti nei compartimenti marittimi della Regione;

c) che l'impresa abbia la sede legale, amministrativa e di armamento nel territorio della Regione;

d) che l'impresa utilizzi i porti della Regione come punto di partenza della propria attività di pesca, facendovi altresì scalo normalmente in relazione alla natura della attività medesima;

e) che l'impresa abbia nel territorio della Regione impianti fissi per la lavorazione del prodotto o altre attrezzature stabili a servizio dell'attività di pesca;

f) che il personale addetto alla pesca e di equipaggio venga assunto nel porto di armamento, con le sole limitazioni imposte dalle norme di carattere nazionale sul collocamento della gente di mare.

Art. 4.

Per le imprese che esercitano l'industria armatoriale, è indispensabile agli effetti della concessione delle agevolazioni fiscali, il concorso delle seguenti condizioni:

a) che l'impresa abbia per oggetto, oltre all'attività relativa all'armamento delle navi, anche quella relativa all'esercizio delle stesse;

b) che l'impresa abbia nel territorio della Regione la sede legale, amministrativa e di armamento, nonchè le attrezzature fisse a servizio dell'attività di armamento e di esercizio delle navi;

c) che tutte le navi dell'impresa siano di nuova costruzione in cantieri nazionali e vengano iscritte nei compartimenti marittimi della Regione;

d) che l'impresa utilizzi i porti della Regione come centro della propria attività armatoriale, facendovi altresì scalo normalmente in relazione alla natura dell'attività medesima, e, qualora eserciti linee regolari, che queste abbiano capolinea ovvero uno o più scali periodici nei porti predetti;

e) che l'impresa assuma l'obbligo di effettuare le opere di riclassifica nei porti della Regione, sempre che non vi ostino motivi di forza maggiore o imprescindibili esigenze di noleggio;

f) che l'impresa assuma l'obbligo di istituire un turno particolare comprendente tutte le categorie di marittimi componenti gli equipaggi delle navi per le quali si chiedono i benefici, avvalendosi unicamente di personale iscritto nel turno generale del porto di armamento, e di prelevare dagli stessi turni, generale e particolare, tutto il personale di bordo, con le sole limitazioni imposte dalle norme di carattere nazionale sul collocamento della gente di mare;

g) che l'impresa assuma l'obbligo di non trasferire, per venti anni dalla iscrizione, la nave in altro compartimento marittimo.

Art. 5.

La concessione dell'esonero dall'imposta di ricchezza mobile, per le industrie turistico-alberghiera ed armatoriale, è subordinata alla condizione che la richiesta sia presentata

entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto e sia limitata al periodo di cinque anni.

Tali limitazioni non riguardano le altre agevolazioni previste dalle leggi 20 marzo 1950, n. 29 e successive.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 10 aprile 1959

MILAZZO

MANGANO — BIANCO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 23 luglio e 5 novembre 1959. Registro n. 1, foglio 11-bis e 63.

LEGGE 12 novembre 1959, n. 29.

Proroga delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie, stabilite con legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 14 *novembre* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1957, previsto nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, già prorogato al 31 dicembre 1959 dalla legge regionale 29 luglio 1957, n. 46, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1961.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 novembre 1959

MILAZZO

CORRAO — MAIORANA

DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 1959, n. 7.

Approvazione del regolamento del Centro avicolo di Palermo.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 14 *novembre* 1959)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 20 marzo 1951, n. 16, modificato con la legge di ratifica 18 luglio 1952, n. 39;

Vista la legge 25 giugno 1956, n. 37, concernente « Proroga delle provvidenze straordinarie in favore della pollicultura e della coniglicultura »;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione di norme regolamentari a seguito della trasformazione del pollaio provinciale di Palermo in Centro avicolo, disposta dall'art. 4 del citato decreto legislativo;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la delibera della Giunta regionale in data 20 febbraio 1959;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura;

Decreta:

E' approvato il regolamento del Centro avicolo di Palermo di cui al decreto legislativo 20 marzo 1951, n. 16, modificato con la legge di ratifica 18 luglio 1952, n. 39, composto di otto articoli ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 27 giugno 1959

MILAZZO

GRAMMATICO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 30 ottobre 1959. Registro n. 1, foglio n. 62.

ALLEGATO

Regolamento del Centro avicolo di Palermo

Art. 1.

Il Centro avicolo di Palermo, previsto dal decreto legislativo Presidenziale 20 marzo 1951, n. 16, modificato con la legge di ratifica 18 luglio 1952, n. 39, costituisce una gestione separata dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.

Il Centro è posto sotto la vigilanza dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il Centro avicolo di Palermo, svolge la sua attività nelle provicie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta ed Enna ai sensi del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298, ed ha per compiti:

a) servire da esempio per il razionale allevamento del pollame;

b) produrre e distribuire, a condizione di favore, riproduttori ed uova fecondate;

c) provvedere al miglioramento ed incremento del pollame locale;

d) mantenere in allevamento razze riconosciute idonee al miglioramento della produzione avicola;

e) tenere corsi pratici di avicoltura;

f) provvedere alla assistenza ed al controllo tecnico dei pollai e delle conigliere che producono e pongono in vendita materiale da riproduzione, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 20 marzo 1951, n. 16, ratificato con la legge 18 luglio 1952, n. 39;

g) eseguire quanto ad esso viene demandato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il Centro è retto da una Commissione amministratrice composta di cinque membri, compreso il presidente, nominata dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste fra persone fornite di particolare competenza tecnica ed amministrativa. Non più di tre membri possono appartenere contemporaneamente al Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.

Per il funzionamento della Commissione si applicano le norme stabilite per il Consiglio d'amministrazione del predetto Istituto.

Art. 4.

La Commissione amministratrice predispone il programma di azione del Centro e vigila sulla sua attuazione, delibera il bilancio preventivo e provvede alla presentazione del conto consuntivo, al Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.

Delibera, inoltre, sulla pianta del personale e sulle relative assunzioni, licenziamenti e trattamento economico.

Art. 5.

La Direzione del Centro è affidata a un direttore, nominato dalla Commissione amministratrice, con deliberazione da approvarsi dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Spettano al direttore le seguenti attribuzioni:

a) fissare l'indirizzo scientifico e tecnico del Centro e stabilire il programma dell'attività sperimentale, in relazione alle direttive dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

b) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e sottoporre alla Commissione amministratrice la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro;

c) sopraintendere e vigilare sul personale del Centro;

d) dirigere e vigilare la conduzione dell'allevamento;

e) provvedere alle riscossioni ed ai pagamenti secondo gli stanziamenti di bilancio;

f) compatibilmente con le disponibilità di bilancio, assumere operai giornalieri per l'esecuzione di lavori non continuativi e stagionali dell'azienda agraria e degli allevamenti.

Art. 6.

Il Centro provvede al suo funzionamento:

a) con i contributi a carattere continuativo e straordinario previsti dall'art. 3 del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298 e dalla legge 25 giugno 1956, n. 37;

b) con gli utili netti della gestione degli allevamenti e delle aziende;

c) con eventuali contributi di Enti ed Istituzioni;

d) con quanto perviene al Centro per eventuali lasciti o donazioni.

Art. 7.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Centro, nonchè gli atti concernenti la pianta del personale, le modalità per la relativa assunzione ed il trattamento economico sono approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e sottoposti quindi alla definitiva approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Il trattamento economico del personale salariato sarà conforme agli accordi sindacali ed alle tariffe locali per i dipendenti di aziende agrarie.

E' esteso al Centro il controllo dei sindaci nominati per l'Istituto sperimentale anzidetto.

Art. 8.

Per l'ordinamento del personale, e in genere, per quanto non è previsto dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite nel regolamento dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.

MILAZZO

LEGGE 15 dicembre 1959, n. **30**.

Provvedimenti per l'occupazione e il trattamento economico dei lavoratori impiegati nei cantieri scuola.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 69 *del* 29 *dicembre* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le provvidenze della legge 18 marzo 1959, n. 7, sono estese ai Comuni con popolazione non superiore ai 50.000 abitanti.

Art. 2.

L'art. 9 della citata legge è così modificato:

« Il trattamento economico previsto dal decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, per i lavoratori disoccupati impiegati nei cantieri di lavoro, nonchè per il personale direttivo e istruttore è fissato nella seguente misura.

I lavoratori hanno diritto, oltre all'indennità di disoccupazione, ad un assegno giornaliero di L. 800 aumentato di L. 100 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori purchè siano a carico.

Qualora non percepiscano indennità di disoccupazione hanno inoltre diritto ad un ulteriore assegno giornaliero di L. 200.

Al direttore capo-cantiere è corrisposto un assegno giornaliero di L. 1800; agli istruttori un assegno giornaliero di L. 1600.

Detto trattamento economico si applica, oltre che alle iniziative previste dalla presente legge, ai cantieri-scuola di lavoro di cui al decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, e successive modifiche ».

Art. 3.

L'Assessore regionale al lavoro è autorizzato, anche per i cantieri di lavoro in corso di esecuzione, a corrispondere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti di trattamento economico di cui al precedente articolo, provvedendo ai relativi accreditamenti a favore degli enti gestori.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 dicembre 1959

MILAZZO

GERMANÀ

LEGGE 15 dicembre 1959, n. **31**.

Norme per la esecuzione di opere pubbliche relative alle vie urbane.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 69 *del* 29 *dicembre* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Amministrazione regionale ai lavori pubblici è autorizzata ad eseguire, con l'osservanza delle vigenti norme, opere pubbliche relative alle vie urbane, ai servizi del sottosuolo ed ai servizi igienici in genere.

Le somme a tal fine complessivamente destinate nell'esercizio finanziario 1959-60 sono ripartite per il 60 % fra tutti i Comuni della Regione, con esclusione di quelli con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, in proporzione alla relativa popolazione risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale

L'importo rimanente è iscritto in apposito capitolo.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale ai lavori pubblici è autorizzata altresì ad eseguire opere pubbliche relative alle vie urbane ed ai servizi igienici del sottosuolo nonchè alle opere di arginamento e copertura di canali o corsi d'acqua nei tratti in cui attraversano zone abitate nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti per l'ammontare di L. 2.000.000.000, da ripartirsi fra i Comuni interessati in proporzione alla relativa popolazione risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale.

Per far fronte al suddetto onere l'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di Cassa, del bilancio della Regione, un prestito di L. 2.000.000.000, della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni cinque.

L'Assessore al bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

I lavori previsti dalla presente legge sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge nelle espropriazioni per publica utilità.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 dicembre 1959

MILAZZO

CORRAO

LEGGE 15 dicembre 1959, n. 32.

Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1958, n. 12.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 69 *del* 29 *dicembre* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1958, n. 12, è aggiunta la seguente lettera *f*):

f) fino alla concorrenza di L. 2.450 000.000 in aumento dello stanziamento previsto al n. 10 del presente articolo.

Art. 2.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 dicembre 1959

MILAZZO

LEGGE 15 dicembre 1959, n. 33.

Integrazioni alla legge regionale 1° agosto 1953, n. 43 e successive modificazioni.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 69 *del* 29 *dicembre* 1959)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il limite massimo del contributo previsto dalla legge regionale 1° agosto 1953, n. 43, e successive modificazioni è elevato, con decorrenza dall'anno finanziario 1959-60, a L. 27.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1959 60 si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del cap. 38 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio stesso.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 dicembre 1959

MILAZZO

CALTABIANO

(599)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7151555) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 100